

« Potranno tuttavia, con reale decreto, da pubblicarsi pure contemporaneamente alla presente legge, essere conservati alcuni capitoli delle chiese collegiate insigni stabiliti nelle città principali del regno.

« Insorgendo questione se un beneficio semplice sia o no compreso nella soppressione ordinata col presente articolo, essa verrà decisa dai tribunali. »

MICHELINI G. B. Domando la parola.

SINEO. Propongo si voti per divisione.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini G. B. ha la parola.

MICHELINI G. B. Voleva precisamente fare la stessa proposta. Chiedo la divisione perchè intendo votare contro il secondo alinea di quest'articolo, inquantochè io vorrei soppressi tutti i capitoli delle collegiate.

PRESIDENTE. Comincerò dunque per mettere ai voti il primo alinea dell'articolo 4. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

Pongo ai voti il secondo alinea. (*Vedi sopra*)

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Sineo.

SINEO. Credo non vi sia alcun motivo che possa indurre la Camera ad adottare questo alinea dell'articolo 4. Se credete realmente che non giovi all'incremento del culto l'avere dei capitoli collegiati, non dovete distinguerli; dovete porli tutti nella stessa condizione.

Invero, le semplici collegiate non hanno nessun motivo intimo di esistenza. I capitoli della cattedrale hanno un ufficio gravissimo: i membri di questi capitoli, secondo il diritto canonico, sono i consiglieri del vescovo, che nei casi di qualche riguardo dovrebbe sempre consultarli; in diritto, dico, perchè il fatto è tutto all'opposto. (*ilarità*)

Un singolare giovamento potrebbero presentare i capitoli delle chiese collegiate se i loro benefici fossero dati in giubilazione ai parroci vecchi e valetudinari dopo un lungo servizio nella chiesa militante. Ma siccome questa collazione non è in facoltà del Governo, il quale non ha nessuna ingerenza nella nomina di questi benefici, che si distribuiscono senza regola alcuna, essi non possono somministrare nessuna utilità pratica.

Se dunque, come mi pare, non vi è nessun motivo di ammettere eccezione per queste chiese collegiate, respingete questo paragrafo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo alinea dell'articolo quarto.

(La Camera approva.)

Viene ora il terzo alinea così concepito:

« Insorgendo questione se un beneficio semplice sia o no compreso nella soppressione ordinata col presente articolo essa verrà decisa dai tribunali. »

TOLA. Domando la parola.

Mi pare affatto inutile il dire che quando nasce contestazione su di una cosa i tribunali debbano decidere, perchè i tribunali sono istituiti appunto per giudicare sulle contestazioni; a meno che volesse decidere *a priori* il potere legislativo. Ora, siccome il potere legislativo non può decidere *a priori* perchè non può prevedere tutte le contestazioni che possono insorgere, rimane di sua natura che è il potere giudiziario quello che deve decidere. Io non trovo quindi necessità di inserire questo paragrafo nella legge.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Veramente il Ministero non aveva creduta necessaria questa spiegazione, perchè è indubitato che tuttavolta nasca un dubbio sulla intelligenza della legge o sulla applicazione della medesima, è sempre il potere giu-

diziario che deve decidere la controversia e per ciò appunto non aveva inserita tal clausola nel suo progetto.

Ma nel seno della Commissione essendo nato qualche dubbio, sia per rispetto alla natura speciale delle disposizioni di questa legge, sia per riguardo a certe particolari sanzioni che di loro natura non ponno andare sottoposte alla definizione del potere giudiziario, parve conveniente alla Commissione di fare questa dichiarazione, ed il Ministero, trovando che la medesima serviva a meglio spiegare la sua intenzione, l'accettava.

TOLA. Stante queste spiegazioni io recedo dalla mia osservazione, la quale feci soltanto nel senso di evitare che si riferisse nella legge una disposizione oziosa. Ma siccome la spiegazione favoritami può contribuire a schiarire il fine della legge, onde regolare le decisioni dei magistrati, io non ho più nulla ad osservare.

CADORNA C., relatore. Il dubbio non era soltanto nato nel seno della Commissione, ma era stato sollevato da parecchi organi della stampa, imperocchè alcuni avevano preteso di sostenere che, per ciò che la soppressione era applicata con atti dal Governo, le contestazioni che insorgessero tra il Governo e i singoli benefici non avrebbero potuto portarsi davanti ai tribunali; del che si usò come di un'arma per provare che la legge era arbitraria.

Questo semplice dubbio parve alla Commissione una ragione sufficiente per introdurre una disposizione legislativa che la faccia cessare. E in ciò la Commissione ha proceduto secondo l'opinione esternata da alcuni deputati nelle antecedenti tornate, cioè di prevedere nella legge e sciogliere i dubbi che possano nella pratica insorgere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il terzo alinea dell'articolo quarto. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo quarto.

(È approvato.)

« Art. 5. Dove alle comunità, stabilimenti, e capitoli delle chiese collegiate soppressi sia annessa cura d'anime, sarà provveduto con decreto reale ad una conveniente abitazione e ad un assegnamento di congrua, quando ne sia il caso, a favore del provvisto, e, ove occorra, per la nomina del beneficiario. »

TOLA. Prima di votare questo articolo desidererei, così dal Ministero, come dalla Commissione, che me ne spiegassero bene il significato, poichè si dice che, ove si tratti di comunità, stabilimenti e capitoli di chiese collegiate che abbiano annessa cura d'anime, sarà provveduto con decreto reale ad una conveniente abitazione e ad un assegnamento di congrua; e fin qui non vi trovo difficoltà; ma sul finire dell'articolo si soggiunge: « ed ove occorra, per la nomina del beneficiario. » Dunque nel caso di un beneficio avente annessa cura d'anime sarà il potere civile che con suo decreto reale nominerà il curato?

È necessario spiegare bene ed esplicitamente queste parole *nomina del beneficiario*; poichè stando alla significazione complessiva, generalmente la *nomina* comprende, nell'accettazione comune della parola, la *presentazione* e la *istituzione*; ma se stiamo a rigore di termini, la *nomina* non è la *presentazione*, nè la *presentazione* è la *nomina* e molto meno quest'ultima è la *istituzione*.

Trattandosi qui di benefici curati, e dovendo il potere civile provvedere da se stesso, sia all'abitazione dei beneficiari, sia alla congrua, non so comprendere come si sia detto che lo stesso potere civile con decreto reale provvederà alla nomina dei beneficiari aventi cura d'anime.